



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 648 DEL 08/11/2016

Oggetto: **Linee di indirizzo in materia di gestione del fondo sociale di cui all'art. 5 della L. R. 7/2000**

IL COMMISSARIO,

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, istitutiva di AREA

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa" ed in particolare gli artt. 9 comma 1 lett. g) e 17 comma 1;

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 88 del 4 agosto 2015 ed in particolare l'art. 9;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 32/9 del 31.05.2016 con la quale è stata nominata Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale per l'edilizia abitativa (AREA) la Dottoressa Simona Murrone ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera S) della Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1 con il compito di provvedere alla gestione dell'Azienda per il tempo strettamente necessario alla nomina dei nuovi organi e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi:

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 592 del 01/06/2016, con la quale l'Ing. Marco Crucitti è stato nominato Direttore Generale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n. 12 e del comma 1 dell'articolo 13 del vigente Statuto per la durata del mandato commissariale;

VISTO l'art. 5 della L. R. 7/2000, che istituisce il fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di erp i quali, trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere gli oneri del pagamento del canone, del rimborso all'ente gestore delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio, nonché di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati dagli stessi enti e degli oneri dipendenti da situazioni di morosità e di quelli condominiali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/20 del 5/9/2000, contenente "Norme per il funzionamento e la gestione" del fondo medesimo;

VISTO l'art.1 comma 3 della predetta legge regionale 7/2000, che dispone "Il canone di locazione ... non potrà essere inferiore al costo di gestione determinato in lire 6.000 mensili per vano";

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 338/3 del 22/10/2013, avente ad oggetto "Art. 5 L.R. 7/2000 – Fondo sociale – Approvazione criteri di attribuzione dei punteggi";

PRESO ATTO che l'interpretazione di dette disposizioni ha prodotto rilevanti disomogeneità applicative nei vari Servizi Territoriali;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 567 del 7/4/2016 e dato atto che la gestione omogenea del fondo sociale rientra, tra gli altri, tra gli obiettivi strategici per il 2016;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 648 del 29/6/2016, con la quale sono stati approvati e assegnati gli obiettivi operativi annuali;

VISTA la proposta della Dott.ssa Viviana Pittalis, dirigente incaricata dell'attuazione dell'Obiettivo Operativo 2016 : S6.1 – Omogeneizzazione procedure Fondo Sociale;

RITENUTA la necessità di impartire apposita direttiva volta ad uniformare il comportamento dei vari servizi territoriali sulla materia in questione, nonché di modificare i criteri di attribuzione dei punteggi;

UDITO il Direttore Generale che esprime il parere di legittimità sull'atto;

D E L I B E R A

- di approvare le seguenti linee di indirizzo in materia di gestione del fondo sociale di cui all'art. 5 della L. R. 7/2000:
 1. Qualora il fondo non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, i contributi saranno ripartiti tra tutti gli aventi diritto sulla base del punteggio riportato nella graduatoria, nei limiti della dotazione annua del fondo ed in misura proporzionale al contributo teorico a ciascuno spettante.
 2. Con riferimento ai nuclei familiari privi di reddito imponibile o titolari di redditi minimi, ai quali si applica il canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. R. 7/2000, il "costo di gestione determinato in lire 6.000 mensili per vano" costituisce il parametro di riferimento sia ai fini della determinazione del canone, sia in funzione dell'erogazione del fondo sociale, con la precisazione che la misura del canone come sopra determinato è da considerarsi pari al 7% di incidenza del canone sul reddito stabilita nella tabella A allegata alla L.R. 7/2000. Nell'ipotesi considerata - fatta salva la condizione di cui alla lettera a) dell'art. 1 dell'allegato alla deliberazione

della Giunta Regionale n. 36/20 del 5/9/2000, cui corrisponde la riduzione fino a un massimo di 3 punti percentuali del costo di gestione come sopra calcolato - il contributo deve ridurre l'importo del canone più le spese/gli oneri complessivi gravanti sull'assegnatario in misura non superiore al costo di gestione determinato in lire 6.000 per vano equivalenti;

3. Agli assegnatari che partecipino per la prima volta al bando, è riconosciuto un punteggio pari a 5 punti.
4. Per gli assegnatari che versino nella condizione di cui alla lettera a) dell'art. 1 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 36/20 del 5/9/2000, la misura del contributo è determinata come segue:

a) Presenza nel nucleo familiare di un soggetto disabile o affetto da gravi malattie croniche o terminali, comportanti grave ed effettivo disagio economico, attestato dai Servizi sociali del Comune.	- riduzione fino a 3 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce A e B1;
	- riduzione fino a 2 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da B2 a B4;
	- riduzione fino a 1,50 punti percentuali di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da C1 a C3;
	- riduzione fino a 1 punto percentuale di incidenza del canone sul reddito per i nuclei familiari collocati nelle fasce da C4 a D;
b) Per ogni ulteriore componente affetto da disabilità o da gravi malattie croniche o terminali.	- ulteriore riduzione fino a 1 punto percentuale di incidenza del canone sul reddito, fino ad un massimo di punti 3.

5. A far data dal 1 gennaio 2017, la concessione del contributo a favore degli assegnatari di cui all'art. 1 lettera c) già beneficiari del fondo sociale sarà condizionata al puntuale rispetto del piano di rientro sottoscritto in occasione della precedente erogazione, con la precisazione che l'assegnatario resosi moroso sarà escluso dall'assegnazione, salvo che non provveda al pagamento delle rate insolute entro il termine ultimo di presentazione delle domande;

- di modificare come segue i criteri di attribuzione dei punteggi:

1) Consistenza del nucleo familiare	1 punto per ogni componente
2) Nucleo con minori privi di uno o entrambi i genitori	2 punti per ogni genitore mancante
3) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con disabilità o affetti da gravi malattie croniche o terminali, che	Per ogni componente affetto da invalidità dal 33% al 66%, punti 20 Per ogni componente affetto da invalidità dal

comportino una invalidità riconosciuta dagli organi sanitari competenti per legge.	66.1% al 100% o handicap punti 30. Per ogni componente affetto da gravi malattie croniche o terminali, 10 punti.
4) Canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali, ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.	1 punto per ciascun punto di eccedenza
5) Canone annuo di locazione che, incrementato delle spese per servizi in autogestione o condominiali e degli oneri derivanti dal ripiano del debito maturato per morosità pregresse, ecceda l'incidenza percentuale massima sul reddito indicata nella tabella A della L.R. 7/2000.	1 punto per ciascun punto di eccedenza
6) Assegnatari che partecipino al concorso per la prima volta.	Punti 5

- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95;

Cagliari, 08/11/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to (Dott.ssa Simona Murrone)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Ing. Marco Crucitti)